

PIANO DI VERIFICHE SOSTANZIALI E CONTROLLI ANAGRAFICI SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DICHIARATO AI FINI ISEE

1. Premessa

Preso atto di quanto previsto dall'art. 2 comma 1, lettera a) punto 2 del DL. del 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 che stabilisce, tra i requisiti per il riconoscimento del Reddito di Cittadinanza, l'aver avuto la residenza in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo.

Preso atto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del citato DL 4/2019, che prevede che, nelle more del completamento dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, resta in capo ai Comuni la verifica dei requisiti di residenza e di soggiorno del richiedente, di cui all'art 2, comma 1, lettera a), del citato DL 4/2019 e che l'esito delle verifiche è comunicato all'INPS per il tramite della piattaforma GEPI.

In ottemperanza a quanto previsto dall' art. 5 comma 4 e art. 7 comma 15 del citato DL 28/01/2019 n. 4 convertito con modificazioni dalla Legge 28/03/2019 n. 26 , dall'Accordo in Conferenza Unificata del 4/07/2019 sulle modalità di effettuazione dei controlli sul possesso dei requisiti di residenza e soggiorno dei beneficiari del reddito di cittadinanza e a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale del 25/10/2019, i Comuni dell'Ambito Territoriale della Lunigiana e la SdS Lunigiana elaborano il presente il Piano di verifiche sostanziali e controlli anagrafici sulla composizione del nucleo familiare dichiarato ai fini ISEE.

2. Estrazione del campione:

- I Responsabili/Coordinatori dei controlli anagrafici dei 14 Comuni dell'Ambito effettuano il sorteggio dei beneficiari RdC soggetti a controlli utilizzando la specifica funzionalità del GEPI su un campione casuale di percettori. In attesa della suddetta specifica funzionalità del GEPI, il campione verrà estratto attraverso un programma ad estrazione casuale unico per tutti i Comuni. Si riserva la possibilità di segnalazione di casi "particolari" da parte sia del Servizio Sociale, che del Centro per l'impiego, attraverso comunicazione e mail inviate ai Responsabili/Coordinatori dei Comuni di residenza entro i primi due giorni del mese;
- Ogni Comune effettua il controllo anagrafico sul 5% della platea dei beneficiari;
- Ogni Comune effettua l'estrazione a campione ogni 4 mesi e, entro i primi 2 giorni del mese, comunica al Coordinatore RdC i nominativi sorteggiati.

3. Controlli sostanziali effettuati dal Responsabile/Coordinatore dei controlli anagrafici di ogni singolo Comune

- Il Coordinatore/Responsabile dei controlli anagrafici verifica la composizione del nucleo ai sensi dell' art. 3 del DPCM 159\2013 e delle indicazioni di cui al DL 4/2019, convertito con L. 26/2019, tutte descritte nelle nuove istruzioni alla compilazione di cui al DM 4 ottobre 2019, attraverso la consultazione delle informazioni anagrafiche e, se necessario, ricorrendo alla convocazione dei beneficiari per l'acquisizione di chiarimenti o informazioni aggiuntive;

- Il Coordinatore invia i nominativi ai case manager e al funzionario indicato dal CPI per la raccolta di ogni informazione utile per individuare omissioni/difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato.

4. Convocazione Commissione di verifica

- Il Coordinatore RdC, ricevuti i nominativi dai Responsabili/Coordinatori dei controlli anagrafici dei Comuni, inviati i nominativi ai relativi case manager e al funzionario dedicato del Centro per l'Impiego, entro 5 giorni, convoca la Commissione di verifica così composta:
 - Responsabili/Coordinatori controlli anagrafici dei Comuni
 - Coordinatore RdC/ case manager
 - Funzionario CPI;
- Incrocio informazioni dichiarate ai fini ISEE presso gli uffici anagrafici e quelle raccolte dai servizi sociali/CPI e ogni altra informazione utile per individuare omissioni/difformità nella reale composizione del nucleo familiare rispetto a quanto dichiarato;
- Redazione verbale di verifica.

5. Comunicazione esito verifiche:

- I Responsabili/Coordinatori dei singoli Comuni mettono a disposizione dell'INPS mediante la Piattaforma GEPI le risultanze delle verifiche, validate dal Coordinatore, entro 10 giorni lavorativi nel seguente modo :

NON si riscontrano irregolarità\difformità: Inserimento in piattaforma INPS anche le verifiche che non hanno accertato fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni

SI riscontrano irregolarità/difformità: Inserimento in piattaforma INPS dei fatti suscettibili di dar luogo a sanzioni e contestuale notifica al beneficiario sull'avvenuto accertamento.

Qualora vengano verificate dichiarazioni mendaci, i Coordinatori per i controlli anagrafici dei Comuni competenti trasmettono entro 10 giorni dall'accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto della verifica come disciplinato dall'art. 7, comma 14 del DL 4\2019